

REGOLAMENTO (CE) N. 2866/98 DEL CONSIGLIO
del 31 dicembre 1998

sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea⁽¹⁾,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999; che il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, il 3 maggio 1998, che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica in data 1° gennaio 1999⁽²⁾;
- (2) considerando che a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽³⁾; che l'introduzione dell'euro presuppone l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali; che i tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98;
- (3) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁴⁾, ogni riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; che l'articolo 109 L, paragrafo 4, seconda frase, stabilisce che l'adozione dei tassi di conversione non deve di per sé modificare il valore esterno dell'ecu; che ciò viene garantito adottando, come tassi di conversione, i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all'ecu determinati dalla Commissione il 31 dicembre 1998, in base alla procedura consueta per il calcolo dei tassi ufficiali giornalieri relativi all'ecu;
- (4) considerando che i ministri degli Stati membri che adottano l'euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri, la Commissione e l'Istituto monetario europeo/la Banca centrale europea hanno emesso, il 3 maggio 1998⁽⁵⁾ ed il 26 settembre 1998, due comunicati sulla determinazione e sull'adozione dei tassi di conversione fissati irrevocabilmente per l'euro;

⁽¹⁾ GU C 412 del 31. 12. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato (GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 160 del 27. 5. 1998, pag. 1.